



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N. _____ e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi fino al _____

Lì _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 76 del 13.12.2017

OGGETTO: Giudice di Pace di Taranto. RADICCI Leonardo Antonio c/Comune di Castellaneta. Costituzione in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

VISTO l'atto di citazione presentato dal Sig. Radicci Leonardo Antonio avverso il verbale di accertamento n. D745 del 23.08.2017 n. registro 910/2017 elevato dal personale del Comando di Polizia Municipale di Castellaneta, con contestazione dell'Art. 145 comma 1 e comma 10 del C.d.S. perché alla guida del proprio veicolo Fiat Punto targata BC978WW approssimandosi all'intersezione di via Iacobellis con via G. Mazzini non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti, e, considerato che in data 21.12.2017 alle ore 08,30 è necessario resistere presso il Giudice di Pace di Taranto, per i seguenti motivi:

Non si vuole, in questa sede, tediare l'illustre Giudicante con il richiamo della copiosa normativa sull'argomento tutta concorde secondo la ricostruzione effettuata dai verbalizzanti ed ampiamente giustificata del verbale elevato, ma è opportuno richiamare quanto segue:

1 – infondata è anche la doglianza circa la frammentarietà delle date intercorse tra il tempo della commessa violazione, dell'istruttoria, della redazione del verbale e della notifica. Nel caso di incidente stradale l'accertamento scaturisce dall'esame ponderato delle risultanze dei

rilevamenti svolti sul luogo e nell'immediatezza del fatto e può avvenire soltanto dopo che queste siano state esaminate vagliate e ordinate in guisa da comporre un quadro sufficientemente coerente ed idoneo a ricostruire la dinamica dell'evento e la condotta dei soggetti in esso coinvolti (Cassazione n. 23608/09). E sul tema è intervenuta ancora Corte di Cassazione Civile sez. II 22/2/2010 n. 4142 secondo cui: la contestazione immediata non è richiesta se l'accertamento è possibile solo a seguito della ricostruzione della dinamica di un sinistro.

*2 – giova in questa sede richiamare su tutta la sentenza **Cassazione penale sez. IV del 7 febbraio 2008** con la quale, in relazione all'obbligo generale di prudenza alle intersezioni ha stabilito: Chi guida ha l'obbligo non solo di attenersi prettamente alle regole che riguardano il movimento del mezzo da lui condotto, ma deve altresì, e senza che ciò possa essere considerato un di più, prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente o negligente e persino imperita onde mettersi in grado di porvi riparo evitando danni a se stesso e agli altri; in particolare, occorre uniformarsi a tale principio nell'area di intersezione tra confluenti strade, essendo il punto ove di più si addensano le occasioni di conflitto tra utenti delle strada.*

3- ed ancora l'articolo 145 comma 1 del codice della strada stabilisce: "i conducenti approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti" nella situazione le due autovetture si scontravano al centro dell'intersezione, situazione che evidenziava l'avvenuto impegno da parte di entrambe dell'incrocio.

RITENUTO che il ricorrente si oppone per motivi infondati in fatto e in diritto.

VISTE le controdeduzioni del responsabile del procedimento in data 13,04.,2017, in atti.

VISTO l'art. 23 della L. n. 689/81 che consente all'Autorità che ha emesso l'atto impugnato di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari appositamente delegati.

RITENUTO di resistere in giudizio a difesa degli interessi di questo Ente.

INDIVIDUATO nel Comandante del Corpo di Polizia Municipale di questo Ente, il titolare dell'ufficio responsabile dell'atto impugnato dal ricorrente.

RITENUTO doveroso per i motivi di cui sopra resistere in giudizio.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

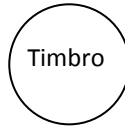
VISTO lo Statuto Comunale, art. 26, comma 4, lett. "d) *agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune, nonché stipula contratti*".

D E C R E T A

- di resistere nel giudizio promosso dal Sig. Radicci Leonardo Antonio avverso il verbale di accertamento n. D745 del 23.08.2017 n. registro 910/2017 elevato dal personale del Comando di Polizia Municipale di Castellaneta, con contestazione dell'Art. 145 comma 1 e comma 10 del C.d.S. perché alla guida del proprio veicolo Fiat Punto targata BC978WW approssimandosi all'intersezione di via Iacobellis con via G. Mazzini non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti, e, considerato che in data 21.12.2017 alle ore 08,30 è necessario resistere presso il Giudice di Pace di Taranto per motivi sopra descritti.
- di delegare per la difesa del Comune di Castellaneta il Comandante del Corpo di P.M. di Castellaneta (con facoltà di subdelega), ai sensi dell'art. 23 L. n. 689/81.

IL SINDACO

F.to (Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)